ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 27/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE N. 7 DEL 14.04.2022

L'anno **2022** il giorno **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, Sede delle adunanze del Comune di Annone Veneto, convocato con prot. n. 5820 in data 20/05/2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica.**

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
LUVISON VICTOR	SI
BONDI NICOLETTA	SI
GIANOTTO LINO	SI
RONZINI ALESSANDRA	SI
BIANCO RENATO	SI
DORETTO ALESSANDRO	SI
PENON GIANCARLO	SI

NOMINATIVO	PRESENZA
DE BORTOLI GIACOMO	SI
MARCOLIN GILBERTO	SI
DE CARLO ANDREA	SI
DI GRAZIA LUCA	NO
CUZZOLIN SARA	NO
TOFFOLON ADA	NO

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Vengono nominati scrutatori i signori:
DORETTO ALESSANDRO, PENON GIANCARLO, DE CARLO ANDREA

Assiste Il Vice Segretario Comunale, **Dr.ssa Paola Lucchetta**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Victor Luvison** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE N. 7 DEL 14.04.2022

Il Sindaco introduce l'argomento.

"Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino.

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, ha attribuito all' ARERA compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti.

Con delibera n. 7 del 14.04.2022 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha validato il PEF 2022-2025 di tutti i Comuni appartenenti al Bacino e quindi anche il PEF quadriennale del Comune di Annone Veneto, che in questa sede si propone di approvare, rettificato come da normativa vigente.

Nel PEF 2022-2025 del Comune di Annone Veneto, come è stato fatto per gli altri Comuni che erano in regime di TIA negli anni 2006-2009, è stata prevista, divisa in più annualità a decorrere dal 2024, l'imputazione nel Piano finanziario delle perdite su crediti relative a crediti stralciati da ASVO Spa su crediti di TIA1, per euro 38.249,62 complessivi, afferenti alla TIA degli anni 2007 e 2008. Si ricorda al proposito che nel 2006 il Comune di Annone Veneto ha affidato l'attività di gestione della TiA corrispettivo al gestore dei rifiuti ASVO SPA. Tali crediti stralciati risultavano pertanto nella contabilità della società.

Lo stralcio dei crediti predetti deriva da due norme statali, ovvero due provvedimenti che hanno previsto lo stralcio delle cartelle esattoriali dapprima per gli importi fino a 1.000 euro e poi per i crediti fino a 5.000 euro. In quegli anni non venivano effettuati accantonamenti nei PEF per perdite su crediti, pertanto tutto l'importo dei crediti stralciati va imputato ai Piani finanziari prossimi. Con la modifica infatti del comma 654-bis della legge istitutiva della TARI (la Legge n. 147 del 2013), è stato stabilito e chiarito che tra le componenti di costo del PEF TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la TARES. In assenza di un fondo rischi idoneo a fronteggiare le perdite su crediti per insoluti risultati inesigibili in un esercizio ma formatisi in anni precedenti, si determina l'obbligo di imputazione degli inesigibili tra i costi del PEF. Pertanto il Comune dovrà riconoscere al gestore l'importo della perdita, finanziata con la TARI. I *crediti inesigibili,* per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi, danno luogo a un'appostazione, nei CCD, in base al principio di *integrale* copertura di tutti i costi di gestione. L'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede infatti che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999. Non prevedere quindi come voce di costo la perdita su crediti derivante dallo stralcio delle cartelle esattoriali del 2007 e del 2008, costituirebbe un occultamento di costi relativi alla gestione dei rifiuti, in violazione quindi della normativa vigente che prevede come detto, la copertura totale dei costi per la gestione dei rifiuti.

Nel PEF 2022-2025, si è inoltre previsto l'accantonamento di euro 20.000,00 per crediti in sofferenza, accantonamento che servirà in futuro ad assorbire le perdite su crediti inesigibili che si verificheranno e afferenti a queste annualità di tributo.

L'incremento complessivo del PEF 2022 dei costi, è pressocché irrilevante, pari a circa il 3,56%. Le perdite predette sono previste come dettato dalle norme vigenti, nel PEF 2024 per euro 12.750,00 e nel PEF 2025 per euro 25.500,00.

La nota di ASVO spa pervenuta, evidenzia inoltre che nel suo bilancio risultano ulteriori 24.604,00 euro per crediti TIA1 verso gli utenti, per i quali eventuali perdite su crediti dovranno essere coperte dal Comune attraverso l'inserimento di tale componente di costo nei Piani Finanziari futuri. Si specifica che la situazione non sarebbe stata diversa se negli anni 2007 e 2008 il tributo fosse stato gestito dal Comune, avremmo dovuto comunque inserire la perdita nei PEF futuri, perché così è stabilito dalla legge.".

Apre quindi la discussione.

Prende la parola il Consigliere De Carlo. Il suo intervento è riportato nell'Allegato 1) alla presente deliberazione.

Il Sindaco dà la parola alla Responsabile Finanziaria, la qual spiega che la riclassificazione dei costi deriva dai criteri di classificazione dettati da ARERA. La definizione del PEF è effettuata dal Consiglio di Bacino e

richiede conoscenze tecniche specialistiche, a tal punto che anche il Bacino Venezia Ambiente si avvale di un consulente per la redazione corretta dei PEF.

De Carlo ribadisce i suoi dubbi sull'aumento dei coti fissi del 5,3% derivante dalla riclassificazione, che non scenderanno pertanto al calare della quota del secco non riciclabile.

Il Sindaco, non essendoci altri interventi, pone in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Considerato:
- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, ha attribuito all' ARERA compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […];

Rilevato:
- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
● predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
● approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
● verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione Arera n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione Arera n. 444/2019 che, da un lato, dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e, dall'altro, rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

Richiamate:
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 26.06.2020 assunta a seguito dell'Atto di Indirizzo del Comitato di Bacino n. 1 del 28 maggio 2020;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 30.11.2020 avente ad oggetto la "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione ASVO S.p.A.";
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 15 del 11.12.2020 avente ad oggetto la "Rettifica della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA per il Comune di Caorle in gestione ASVO S.p.A.";
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 17 del 18.12.2020 avente ad oggetto "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione Veritas S.p.A. ed integrazione per i comuni dell'area Asvo;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 14.06.2021 avente ad oggetto la validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell'MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A., nella quale, a seguito di precisi rilievi del regolatore nazionale per il 2020 concernenti alcuni errori commessi in fase di prima applicazione ed alcune specificazioni ulteriori, si è provveduto a rettificare i 45 PEF 2020, a partire dalla corretta applicazione dei conguagli del gestore e dei comuni per l'anno 2018;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 8 del 30.06.2021 volta alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza 2021 dei comuni del Bacino Venezia in tariffa puntuale TARIP;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 21.12.2021 relativa al passaggio a TARIP del Comune di CONA e approvazione del progetto di avvio della sperimentazione nel 2022 del sistema di tariffazione puntuale proposto dal gestore ASVO S.p.A. per i comuni di San Stino Di Livenza, Teglio Veneto, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore;

Richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione Arera n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

Considerato che:
- in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:
• all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
• all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, poi dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo

differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;
➢ l'art. 3, co. 5-quinquies indica che gli enti "possono" (e non "devono") provvedere entro il termine al 30 aprile, perciò per l'anno in corso il termine ultimo per approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva resta quello indicato all'art 3, co. 5-sexiesdecies che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Dato atto:
- che Asvo S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per gli 11 comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario;

Preso atto che l'Arera con determinazione n. 2/2021 del 04.11.2021 ha fornito un tool di calcolo che è stato aggiornato in data 24 gennaio 2022;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il PEF 2022-2025 validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione del Consiglio n. 7/2022 del 14.04.2022 relativo al Comune di Annone Veneto (prot. 4572 del 26.04.2022);

Rilevato che l'approvazione del Piano Economico-Finanziario dei costi di gestione dei rifiuti rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Finanziaria e contabile, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:
Presenti: 10
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 1 (De Carlo)

DELIBERA

1) di prendere atto del PEF del Comune di Annone Veneto (allegato 1) per il quadriennio 2022-2025 validato con delibera n. 7/2022 in data 14 aprile 2022 dal Consiglio di Bacino in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente);

2) di approvare il PEF 2022-2025 come rettificato con le detrazioni di cui alla Determinazione n. 2/2021/RIF, sul quale verranno calcolate le tariffe del tributo TARI 2022 (allegato 2);

3) di trasmettere il presente atto al Consiglio dei Bacino Venezia Ambiente per gli adempimenti conseguenti;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione:

Presenti: 10
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 1 (De Carlo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE N. 7 DEL 14.04.2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Paola Lucchetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Vice Segretario Comunale
Victor Luvison	Dr.ssa Paola Lucchetta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2022 al 16/06/2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 01/06/2022

Il Funzionario Incaricato
Andrea Maronese

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 12/06/2022 decorso il termine di DIECI giorni dalla data del 01/06/2022 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Andrea Maronese